

# **BGer 5A\_769/2024 vom 21. November 2024**

Bundesgericht, 2024-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_769\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_769_2024)

FR: TF 5A\_769/2024 du 21 novembre 2024

IT: TF 5A\_769/2024 del 21 novembre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 14 agosto 2024 A. \_\_\_\_\_ AG ha inoltrato reclamo contro la decisione pronunciata il 29 luglio 2024 dal Tribunale regionale Maloja in merito alla sua opposizione al sequestro decretato il 2 maggio 2024 su istanza della B. \_\_\_\_\_ plc.

Con decreto 19 agosto 2024 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha invitato la A. \_\_\_\_\_ AG a versare, entro il 2 settembre 2024, un anticipo delle spese processuali presumibili pari a fr. 2'500.--. L'anticipo non è stato versato entro tale termine e nemmeno nel termine suppletorio concesso, con ulteriore decreto 5 settembre 2024, fino al 13 settembre 2024. Mediante sentenza 7 ottobre 2024 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha pertanto dichiarato inammissibile il reclamo.

### **E. 2**

Con ricorso datato 7 novembre 2024 (spedito il giorno dopo) la A. \_\_\_\_\_ AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di concederle " un nuovo termine per il pagamento delle spese " e di " consentire al Tribunale Cantonale dei Grigioni di entrare nel merito del [reclamo] ".

Mediante decreto 12 novembre 2024 la ricorrente è stata invitata a rimediare al vizio della propria rappresentanza (v. art. 42 cpv. 5 LTF ). Nel termine impartito, l'amministratore unico ha firmato il ricorso.

Non sono state chieste determinazioni.

### **E. 3**

La sentenza impugnata è stata pronunciata in una procedura di opposizione al sequestro (v. art. 278 cpv. 3 LEF ) e quindi in materia di misure cautelari ( DTF 135 III 232 consid. 1.2), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF ). Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame la ricorrente sostiene di aver ottenuto, il 13 settembre 2024, dall'Ufficio incassi dell'Amministrazione delle finanze del Cantone Grigioni un'ulteriore proroga del termine per versare l'anticipo delle spese processuali presumibili fino al 31 ottobre 2024. La ricorrente omette tuttavia di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Il suo gravame non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione

dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

**E. 4**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.